



TRIBUNALE DI TARANTO

II sezione civile

Il G.U. esaminati gli atti del proc. n. =====/XIX R.G. e sciogliendo la riserva;

ritenuto di ammettere tutti i documenti depositati dalle parti, ma di provvedere sulle ulteriori richieste istruttorie, solo all'esito dell'eventuale prosieguo del giudizio, ritenendosi che le parti ben possano pervenire ad un accordo conciliativo, tenuto conto altresì dei benefici dello stesso, a fronte dell'alea insita nel giudizio (e nei successivi gradi) e della possibilità, allo stato odierno degli atti, di raggiungere un risultato conveniente per tutte le parti, dovendosi, in caso contrario procedere ad una valutazione del merito della controversia, con tutti i rischi connessi alla c.d. alea del giudizio, ed ad una liquidazione delle spese processuali che tenga conto anche della fase istruttoria e di quella decisionale;

considerato, infatti, che alla luce della natura della domanda creditoria, della natura dei motivi di opposizione, dell'esistenza del contratto, della documentazione restituita al cliente, di quella versata nel fascicolo monitorio, sia possibile formulare la seguente proposta transattiva/conciliativa:

- 1) Il sig. CAIO rinuncia agli atti ed all'azione, nonché al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. ===/XIX, emesso dal Tribunale in data XX.I.XIX.
- 2) La CALPURNIA S.r.l. accetta tale rinuncia.
- 3) REVOCA del d.i. opposto.
- 4) La CALPURNIA S.r.l. si impegna a corrispondere in favore del sig. CAIO la somma di euro 3.000,00.
- 5) Spese legali integralmente compensate tra le parti.
- 6) Spese di registrazione del d.i. rimangono a carico dell'opposto.
- 7) Spese eventualmente necessarie in caso di registrazione di verbale di conciliazione, a carico di entrambe le parti.

ritenuto di avvertire le parti:

che verrà assegnato termine sino alla data dell'udienza di rinvio;

che la proposta del giudice che segue (e che fa parte integrante della presente ordinanza) è permeata da un contenuto di equità e che la stessa, laddove mancasse l'accordo, non consente a ciascuna delle parti di considerare definitivamente stabilizzati, nel bene e nel male, i suoi contenuti;

che in caso di mancato accordo, le parti dovranno riportare a verbale le proprie posizioni e/o offerte al riguardo, in modo da consentire al giudice, nel merito, l'eventuale valutazione della loro condotta processuale per la regolamentazione delle spese di lite, ex art. 91 c.p.c. ovvero per l'equa riparaazione nei casi di cui all'art. 96, comma III, c.p.c.

P.Q.M.

INVITA le parti a raggiungere un accordo conciliativo/transattivo sulla base della proposta ex art. 185 bis c.p.c. di cui in motivazione, entro il XX.I.XXI.

RINVIA all'udienza del XX.I.XXI per quanto di ragione.

MANDA la Cancelleria per la comunicazione.

Taranto, X.XXI.XX

Il G.U.
YYYYYY